



ISTITUTO COMPrensIVO GORIZIA 1

Via Codelli, 16 **GORIZIA (GO)**

GOIC813008 - C.F. 91036560315 **Tel 0481 530026** fax 0481 30763

P.E. GOIC813008@ISTRUZIONE.IT - p.e.c. GOIC813008@PEC.ISTRUZIONE.IT

REGOLAMENTO PER L'USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite, nonché nel rispetto delle singole convenzioni stipulate tra i richiedenti e l'istituzione scolastica nonché delle norme vigenti in materia.

Art. 2 - Criteri di assegnazione

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;

- alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
- considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.

Art. 3 - Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
- osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o della stessa istituzione scolastica;
- usare i locali dovranno con diligenza e, al termine dell'uso, lasciarli in ordine e puliti e comunque in condizioni atte a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola;
- segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali..

Art. 4 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

L'istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza, che sarà depositata in copia agli atti del Circolo, come da disposto dell'art. 50 c. 3 del D.I. n. 44/2001.

Art. 5 - Fasce orarie di utilizzo

L'uso dei locali può essere richiesto soltanto per le giornate sotto riportate e nei seguenti orari:

- pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 21.00 da lunedì a sabato.

Art. 6 - Usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.

Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere, e, in particolare, con pubblico a pagamento.

Art. 7 - Divieti particolari

E' vietata la vendita e il consumo di cibi e bevande all'interno dei locali.

E' inoltre vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di far rispettare il divieto.

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue:

- è vietata al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro;
- l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;

Art. 8 - Procedura per la concessione

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all'indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona responsabile. Alla richiesta dovrà essere allegata copia della polizza assicurativa.

Il Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l'assenso di massima subordinato al versamento della eventuale quota stabilita a titolo di rimborso spese.

Una volta effettuati i versamenti di cui sopra presso l'istituto cassiere, sarà stipulata specifica convenzione tra il richiedente ed il Dirigente scolastico. Qualora i versamenti di cui sopra non siano stati eseguiti entro il quinto giorno precedente a quello previsto per l'uso, la richiesta si intende tacitamente revocata ed i locali potranno essere messi a disposizione per altri eventuali richiedenti.

Art. 9 - Corrispettivi

Il costo dell'uso dei locali è stabilito in via discrezionale dal Dirigente scolastico in base a indagini di mercato o specifica normativa, esso comunque non potrà essere inferiore al costo derivante dalle utenze (tassa asporto rifiuti rapportata al periodo di utilizzo), ammortamento del capitale (laboratorio di informatica et alii), pulizie e/o eventuale personale di sorveglianza perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi concessori in quanto resi a favore di terzi e, come tali, non rientranti tra le prestazioni di lavoro straordinario reso alla scuola.

Qualora, per qualsiasi motivo, il concessionario intenda rinunciare all'utilizzo dei locali, dovrà comunicarlo tramite lettera raccomandata; il corrispettivo versato sarà restituito, con trattenuta da parte della scuola dei versamenti effettuati, calcolati per mensilità, a partire dal mese successivo all'effettivo mancato utilizzo dei locali, previo accertamento, da parte del Dirigente che non siano stati prodotti danni ai locali o agli arredi. Qualora ciò sia accaduto, la stima dei danni viene rimessa al consiglio d'istituto il quale la approva e delibera di incamerare parzialmente o totalmente il corrispettivo da restituire per il mancato utilizzo.

Nel caso che questa risulti insufficiente a coprire il danno il Dirigente agirà nei modi di legge nei confronti delle persone indicate quali responsabili, ove questi non provvedano spontaneamente alla copertura del danno.

Art. 11 - Concessione gratuita

In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative siano particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente.

Tale concessione può avvenire esclusivamente al di fuori delle fasce orarie di utilizzo per la didattica e per le attività funzionali ad essa, quando non si richiedano prestazioni di lavoro straordinario al personale di assistenza e pulizia.

La concessione gratuita non esime dal rimborso di danni a locali o arredi.

Art. 12 - Clausola di salvaguardia

La concessione potrà essere revocata in caso di sopraggiunte inderogabili esigenze dell'istituzione scolastica.

IL PRESIDENTE DL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Dott. Luca TREU

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Silvia STEPPI ZANIN